

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

considerato che il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997 prevede all'articolo 2 la riclassificazione delle zone svantaggiate con decorrenza dal 1° gennaio 1998;

la riclassificazione, secondo la corretta interpretazione della norma, dovrebbe comprendere anche le zone montane;

l'individuazione delle nuove zone destinarie delle agevolazioni deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti dall'obiettivo 1 del regolamento (Cee) n. 2081/93, nonché di altri criteri di svantaggio economico e fisico-ambientale, tra cui quelli previsti dall'obiettivo 5b del citato regolamento;

la riclassificazione e la determinazione della misura delle agevolazioni spetta al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), su proposta del Ministero per le politiche agricole, attraverso il coinvolgimento anche del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, ormai soppresso;

impegna il Governo

affinché, nella riclassificazione delle zone svantaggiate, tenga conto anche delle zone montane, con particolare riguardo a quelle che sono in situazione di svantaggio economico e fisico-ambientale, e segnatamente dei territori, oggi esclusi, dei comuni della penisola sorrentina.

(7-00354) « Poli Bortone, Colucci, Losurdo ».

La II Commissione,

considerato che in seguito alla cosiddetta riforma del giudice monocratico di

primo grado, circa 430 sezioni distaccate di Pretura stanno per essere soppresse, lasciando sguarnito il territorio in una prospettiva di amministrazione della giustizia che non può avere come unico obiettivo quello del risparmio ottenuto accorpando uomini e mezzi;

sottolineando come si reperi del tutto insufficiente la sola valorizzazione dei giudici di pace, al fine di sopperire al vuoto che verrà lasciato dall'imminente soppressione delle sedi distaccate di pretura;

condividendo la tesi ministeriale sull'opportunità di sostituzione delle strutture pretorili esistenti con sezioni distaccate di tribunale, lì dove il numero di abitanti, le possibilità di collegamento e le strutture edilizie esistenti lo consentano;

ritenendo che tale soluzione sia da privilegiarsi temporalmente in tutti quei luoghi in cui, per le caratteristiche stesse della sede del tribunale, l'eccessiva concentrazione ipotizzata rischi di creare elevato disagio agli abitanti del restante territorio circoscrizionale, soprattutto per difficoltà di collegamento;

evidenziando come simile fattispecie sia puntualmente riscontrabile nel territorio del Veneto orientale, rispetto a Venezia, più precisamente in San Donà di Piave, la cui attuale sede pretorile, di recente costruzione, ben si presta a divenire sezione staccata del tribunale di Venezia, consentendo una miglior amministrazione della giustizia a tutto vantaggio di siti popolosi limitrofi quali Jesolo, Caorle, Portogruaro, Bibione, oltre naturalmente alla stessa San Donà di Piave, ben collegati viariamente tra loro e notevolmente disagiati rispetto al capoluogo della provincia;

impegna il Governo:

a verificare la sussistenza di tali condizioni e ad agire di conseguenza, promuovendo in tempi brevi San Donà di Piave a sezione distaccata del tribunale di Venezia;

a predisporre già nel disegno di legge finanziaria che verrà sottoposto all'esame del Parlamento risorse adeguate e un apposito capitolo di spesa che consenta alla popolazione residente nei suddetti comuni del Veneto orientale di poter sperare che tale importante obiettivo sia conseguito in tempi brevi.

(7-00355) « Simeone, Pezzoli, Anedda ».

La VIII Commissione,

premessi che:

in materia di partecipazione alle gare di affidamento degli incarichi professionali relativi alla progettazione, banditi da enti pubblici, in base alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (coordinato con modifiche apportate dal decreto-legge n. 101 del 1995, convertito con modifiche dalla legge n. 216 del 1995 e dall'articolo 1, comma 59 della legge n. 549 del 1995) è evidente l'ingiusto trattamento riservato ai giovani architetti, nonostante la legge in questione ponga, come principio cardine, la « centralità del progetto »;

in base alla suddetta legge le amministrazioni sono tenute ad affidare gli incarichi di progettazione con gara e non, come in passato, sulla base di una scelta discrezionale e di un rapporto fiduciario con il professionista;

secondo il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, i soggetti che possono acquisire gli incarichi di progettazione sono i liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente e le società di ingegneria;

l'articolo 17 della medesima legge detta regole per l'affidamento a seconda che gli incarichi di progettazione abbiano un importo superiore o inferiore a 200.000 ECU (pari a 397 milioni di lire), stabilendo, nel primo caso, per quanto attiene ai criteri di aggiudicazione, che il richiamo al decreto legislativo n. 157 comporta l'osservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, (così detto decreto Karrer), e quindi che

per tal via si finisce con lo scegliere non tanto il progetto, bensì il progettista; nel secondo caso, invece, rinvia al regolamento (secondo quanto disposto dal comma 11) l'individuazione delle modalità di affidamento;

per disposizione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, fino all'entrata in vigore del regolamento, l'affidamento deve avvenire sulla base dei *curricula* professionali dei progettisti;

la cosiddetta circolare Di Pietro, in materia, offre alcune indicazioni per la valutazione dei *curricula*, precisando che devono riguardare gli incarichi svolti negli ultimi dieci anni e che devono essere relativi a progetti di lavoro affini a quelli oggetto di affidamento;

quanto finora evidenziato comporta l'inammissibile esclusione dei giovani architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri e professionisti tecnici in genere dalla partecipazione alle gare di assegnazione;

a causa di tale situazione, tutta italiana (che ha determinato nel nostro Paese la vergognosa adozione di pratiche « clientelari » ed il relativo degrado del settore relativo ai lavori pubblici) si è calpestato il criterio discrezionale della pratica concorsuale, delineante, invece, un tragitto professionale esclusivamente fondato sul merito e sulla qualità delle prestazioni fornite;

stante tale prospettiva non può che essere valutata favorevolmente quella direttiva della Comunità europea (92/50), che generalizza, anche in Italia, il ricorso a concorsi di idee e di progettazione, individuando come unico criterio di scelta la qualità del relativo progetto;

non va tuttavia sottovalutato il rischio che nuove normative europee (in particolare la diffusione di procedure concorsuali per invito o su presentazione dei *dossier*) tendano a ridurre gli spazi a disposizione dei giovani architetti, ingegneri ed altri professionisti, ovviamente privi di *curricula* significativi;

in diversi Paesi d'Europa (Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna) si è avviato a tale inammissibile esclusione dei giovani professionisti attraverso l'applicazione di correttivi esistenti, che andrebbero applicati ovunque: dall'opzione di riservare una parte degli inviti a progettisti più giovani, a quella di bandire concorsi riservati esclusivamente alle nuove generazioni di progettisti, ma soprattutto ricorrendo allo straordinario strumento costituito dal programma « European », che peraltro, in tutta Europa, in quasi un decennio, ha prodotto risultati di estremo interesse;

dal 1988 al 1995 si è costituito un gruppo di ventuno Paesi europei coinvolti in questo programma di concorsi riservati a giovani professionisti, al di sotto dei quarant'anni;

insieme alla Grecia ed alla Svezia, l'Italia è l'unico Paese nel quale il passaggio dal concorso alla realizzazione non sia fino ad oggi divenuto realtà;

impegna il Governo

ad avviare, attraverso le modalità che riterrà più opportune, a tale assurda discriminazione che viene operata nei confronti dei giovani professionisti, soprattutto velocizzando l'opera di adeguamento della normativa italiana alle realtà e agli strumenti (già indicati in premessa), esistenti negli altri Paesi europei, poiché, in tal modo, si consente ai giovani progettisti di cimentarsi in occasioni di straordinaria importanza e soprattutto si permette ad essi un impegno ed un dignitoso e formativo avvio all'esercizio più qualificato della professione.

(7-00356) « Saraca, De Luca ».

La IV Commissione

considerato che:

in data 2 luglio 1997 è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di legge (A.C. n. 3943) per rego-

lamentare l'apporto di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa;

la proposta stessa, il cui chiaro intendimento è quello di evitare interpretazioni distorte della normativa vigente puntualmente disattesa dalle Amministrazioni interessate, è stata votata all'unanimità sia dalle forze politiche di maggioranza che di minoranza e lo « spirito » condiviso ampiamente;

l'interpretazione delle disposizioni attuali per parere espresso dal Ministero del tesoro e dalla Corte dei conti conduce a configurare i rapporti di lavoro dei medici convenzionati il cui incarico ha durata superiore ai tre mesi come rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza i provvedimenti opportuni al fine di consentire la corretta interpretazione della normativa vigente (segnatamente della legge 21 giugno 1986, n. 304), garantendo al contempo l'arresto di iniziative che possano contrastare con le logiche più ovvie e trasparenti.

(7-00357) « Ascierio, Spini, Michelangeli, Gasparri, Alboni, Ruffino, Antonio Rizzo, Tassone, Nardini, Gnaga, Rizzi, Bampo, Gatto, Lavagnini, Romano Carratelli, Benedetti Valentini. »

La XI Commissione

premessi che:

ripetuti fenomeni calamitosi hanno interessato vaste aree del territorio nazionale con grave pregiudizio delle aziende agricole che hanno visto compressi i raccolti della campagna agraria;

i danni alle colture hanno, conseguentemente, determinato situazioni di notevole disagio, oltre che alle aziende agricole, ai lavoratori impossibilitati pertanto all'impiego;

i lavoratori agricoli, oltre al danno economico, hanno subito danni che proiettano conseguenze negative sul piano previdenziale immediato (mancate presentazioni quale ad esempio l'indennità di disoccupazione) e futuro (prestazioni pensionistiche);

impegna il Governo:

a disporre opportuni provvedimenti affinché ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici, che in conseguenza degli eventi calamitosi non abbiano prestato attività lavorativa nelle aziende colpite da calamità naturali, sia riconosciuto, per

l'anno 1997, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali sulla base dello stesso numero di giornate lavorate o più favorevoli attribuite negli elenchi anagrafici dell'anno 1996;

ad estendere la copertura delle stesse giornate anche ai piccoli coloni iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

(7-00358) « Stanisci, Colucci, Pampo, Delbono, Cordoni, Duilio, Strambi, De Luca, Polizzi, Servodio, Molinari, Domenico Izzo ».